



Milazzo, 04/06/2019

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali -
Divisione III

e p.c. **Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**
Sindaco di Milazzo
Sindaco di San Filippo del Mela

OGGETTO: osservazioni relative alla procedura di Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale della Raffineria di Milazzo (procedimento ID 82/9976)

I Giuseppe Maimone, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione per la difesa dell'ambiente e della salute dei cittadini, e Davide Fidone, in qualità di legale rappresentante del Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del Mela,

PRESENTANO

ai sensi dell' art. 29 quater, comma 4, D.Lgs.152/2006, **le seguenti osservazioni** in merito alla domanda e alla documentazione relativa all'installazione sotto indicata:

Raffineria di Milazzo

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI : Domanda di AIA incompleta

TESTO DELLE OSSERVAZIONI

L'articolo 29-octies, comma 5, del DLgs 152/2006 dispone che:

A seguito della comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, il gestore presenta, entro il termine determinato dall'autorità ..., nel caso di riesami relativi all'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-ter, comma 1.

Tra le informazioni da aggiornare figurano pertanto anche quelle di cui ai punti c) - *descrizione delle fonti di emissione dell'installazione* ed e) - *descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente.*

Come riconosciuto dal gestore stesso nella nota di accompagnamento alla domanda di AIA, il gestore avrebbe dovuto produrre *“la documentazione aggiornata in base ai valori limite stabiliti a seguito dell'istruttoria tecnica condotta nell'ambito del riesame per l'adeguamento alle BAT 2014, recentemente concluso”*. Infatti con l'entrata in vigore dell'AIA attualmente vigente (DM 172 del 11.05.2018) sono stati modificati innanzitutto i valori limite per le emissioni atmosferiche. Pertanto il gestore avrebbe dovuto aggiornare, rispetto alla precedente domanda di AIA del 29.07.2016, quanto meno la **Sezione B.7.2 della Scheda B** (Emissioni in atmosfera di tipo convogliato alla capacità produttiva) e l'**allegato D6** (Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria), che però **non risultano essere stati presentati dal gestore** nel procedimento odierno.

Inoltre, in riferimento alla documentazione coperta da riservatezza prodotta dal gestore (Schede D, E e Allegato E4), si fa presente che l'art.29-ter, comma 2, prevede che il gestore è tenuto a fornire *“all'autorità competente anche una versione della domanda priva delle informazioni riservate, ai fini dell'accessibilità al pubblico”*.

Pertanto si invita l'autorità competente a chiedere al gestore, ai sensi dell'art 29-ter, comma 4, del DLgs. 152/2006, le opportune integrazioni.

E' invece del tutto priva di fondamento la richiesta del gestore di non tener conto del Piano regionale di qualità dell'aria. A supporto di tale irragionevole richiesta il gestore ha prodotto solo un ricorso su cui non è stato emesso alcun giustizio ed in cui non è stata neanche richiesta la sospensione dell'efficacia del Piano in attesa del giudizio. Il Piano regionale di qualità dell'aria è perfettamente vigente e quindi l'Autorità competente non potrà non tenerne conto nell'ambito del presente riesame.


ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Cordiali saluti,

Giuseppe Maimone, n.q. di legale rappresentate dell'
"A.D.A.S.C." – Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della Salute dei Cittadini



Davide Fidone, n.q. di legale rappresentante del
Comitato dei cittadini contro l'inceneritore del Mela

